

FISCO news PRATICO

Periodico di informazione tributaria

Circolare informativa
per i clienti

Anno XXI - N. 4 - Luglio/Agosto 2017

Poste Italiane s.p.a. - Spedizione in abbonamento postale - 70% - DCB Trento

Redazione e amministrazione: Via Zambra, 6 - Trento (TN) - Stampa: Centro Stampa Borgo - Borgo Valsugana
Direttore responsabile: Piergiorgio Frizzera - Iscrizione Tribunale di Trento n. 983 del 11.11.97

Articoli redatti da:

Studio Piergiorgio Frizzera
Studio Bortolotti Conci
Studio Zandonella - Schuster
Studio Demozzi - Studio Fronza Comm.Associati
Studio Michele Moser
Studio Degasperì Martinelli
Studio Roberto Buglisi
Studio Paolo Decaminada

SCADENZE! SCADENZE!

10 LUGLIO lunedì

- INPS - personale domestico: versamento contributi trimestre precedente

17 LUGLIO lunedì

- Versamento unificato tributi e contributi

25 LUGLIO martedì

- Elenchi intrastat: mensili e trimestrali

31 LUGLIO lunedì

- **Versamento delle imposte e dei contributi INPS, saldo e acconto con maggiorazione 0,4% di:**
 - UNICO 2017 -persone fisiche e società di persone
 - UNICO 2017 -soggetti IRES
 - MOD: IRAP 2017
 - Diritto Annuale Camera di Commercio
 - Regime dei minimi e forfettario, cedolare secca, IVIE, IVAFE, ecc.
 - Adeguamento studi di settore.
- **Accise autotrasportatori:** presentazione all'Agenzia delle Dogane dell'istanza relativa al secondo trimestre per rimborso/compensazione del maggior onere derivante dall'incremento dell'accisa sul gasolio
- **Voluntary disclosure:** invio telematico dell'istanza per violazioni commesse entro il 30 settembre 2016

1 AGOSTO martedì

- Decorrenza periodo di sospensione feriale dei termini processuali

21 AGOSTO lunedì

- Versamento unificato tributi e contributi;
- Autoliquidazione INAIL: versamento rata;
- **UNICO 2017:** persone fisiche/società di persone e soggetto IRES: versamento rata imposte risultanti dalla dichiarazione anno d'imposta 2016

25 AGOSTO venerdì

- Elenchi intrastat: mensili

31 AGOSTO giovedì

- Termine periodo di sospensione feriale dei termini processuali

L'IVA AUMENTERÀ ANCHE SE NON LO DICONO...

L'articolo 9 della 'manovrina' dispone l'avvio della sterilizzazione delle clausole di salvaguardia concernenti le aliquote dell'IVA e delle accise. L'articolo modifica la legge 190 del 2014, ovvero la legge di bilancio per il 2015 approvata dal Governo Renzi che introduceva l'aumento IVA a partire dal primo gennaio 2018.

A partire da quella data l'aliquota IVA al 10% aumenterà all'11,5% - invece che al 13% come deciso da Renzi - e salirà ancora al 12% nel 2019 e al 13% nel 2020. L'aliquota ordinaria al 22%, nel 2018 sale al 25%, poi nel 2019 sale ancora al 25,4% (anziché al 25,9% come previsto da Renzi); scende al 24,9% nel 2020 e torna al 25% nel 2021.

L'iva è una di quelle imposte che pagano tutti: volenti o nolenti, il costo è infatti scaricato sui beni destinati alla vendita. L'iva comporta dunque un aumento dei prezzi, ma proprio per questo potrebbe portare a un forte calo nei consumi.

A pagare gli effetti di un'eventuale aumento dell'aliquota IVA sarebbero principalmente le famiglie, con costi diretti che tradurrebbero l'operazione in una maxi-stangata da 791 euro annui a famiglia.

"Noi le tasse non le aumentiamo", come è stato detto in più occasioni...

PIERGIORGIO FRIZZERA
Organizzazione & Sistemi srl

Signore dammi
la pazienza...
o, in alternativa,
dammi le ferie...



IN QUESTO NUMERO:

- L'IVA AUMENTERÀ ANCHE SE NON LO DICONO...
- LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE: detrazione ammessa anche in assenza di bonifico "parlante"
- BONUS ASILI NIDO: istruzioni operative
- CEDOLARE SECCA: locazione di durata inferiore ai 30 giorni
- QUADRO RW: indicazione dei conti correnti esteri
- SPLIT PAYMENT: lavoratori autonomi
- DETRAZIONE IVA: abbreviati i tempi
- RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA: contributi provinciali

RASSEGNA STAMPA: sintesi

Tre spunti di riflessione attorno al "Jobs Act autonomi"

Premesso che in merito al Jobs Act per il lavoro autonomo il giudizio di fondo non può che essere positivo, vi sono almeno tre questioni attorno alle quali è opportuna una riflessione:

- la devoluzione a Ordini e collegi professionali della competenza ad emanare atti pubblici. Sarà compito del Legislatore delegato riempire di contenuto la delega contenuta nella riforma;
- l'ampliamento delle prerogative delle Casse previdenziali nell'ambito delle misure di solidarietà a favore dei propri iscritti che versino in situazioni di disagio;
- la divisione dei ruoli – attualmente non ben definiti – tra Ordini, Casse previdenziali ed associazioni rappresentative dei professionisti.

(Il Sole 24 Ore, 18 giugno 2017, pag. 13)

Nel Jobs Act autonomi misure anche per i giovani professionisti

Tra le principali misure contenute nel "Jobs Act per gli autonomi" (legge 22 maggio 2017, n. 81), in vigore dallo scorso 14 giugno) vi sono anche interventi destinati principalmente ai giovani professionisti.

Tra questi, si segnala l'introduzione della deducibilità integrale delle spese di formazione, con un massimo di:

- 10mila euro per corsi di aggiornamento professionale, convegni, ecc.;
- 5mila euro per le attività di orientamento e ricerca nonché per il sostegno all'autoimprenditorialità.

Si ricorda inoltre che il provvedimento contiene un'apertura alla possibilità per i professionisti di partecipare ai bandi.

(Il Sole 24 Ore, 19 giugno 2017, pag. 7)

"Rottamazione" delle liti pendenti, rischio caos per i giudizi in Cassazione

Per effetto dell'art. 11, comma 3, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, sono definibili le controversie con costituzione in giudizio in primo grado del ricorrente avvenuta entro il 31 dicembre 2016 e per le quali alla data di presentazione della domanda di "rottamazione" il processo non si sia concluso con una pronuncia definitiva. Ne deriva che la procedura potrebbe essere preclusa dal deposito – in questi giorni – di una sentenza della Corte di Cassazione; il contribuente potrebbe avviare a tale pericolo presentando una domanda di definizione, ma mancano i relativi modelli.

(Il Sole 24 Ore, 17 giugno 2017, pag. 15)

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE: detrazione ammessa anche in assenza di bonifico "parlante"

Come noto, per fruire della detrazione IRPEF previste per il recupero edilizio / riqualificazione energetica di edifici esistenti, odiernamente pari al 50% - 65% delle spese sostenute, nonché per l'acquisto di box o posti auto pertinenti, il pagamento delle fatture deve avvenire a mezzo di bonifico bancario o postale "parlante", recante:

1. causale di versamento, con indicazione della norma che consente la detrazione IRPEF: fino al 2011, l'art. 1, comma 1, della L. 27 dicembre 1997, n. 449, e successive proroghe e modifiche, a decorrere dall'anno 2012 l'agevolazione in esame è disciplinata dall'art. 16-bis del TUIR;
2. codice fiscale / partita IVA del fruitore della detrazione, nei confronti del quale le spese sostenute per gli interventi in esame sono effettivamente rimaste a carico;
3. partita IVA / codice fiscale della ditta o del professionista che effettua l'intervento sull'edificio, beneficiario dell'importo bonificato.

Con Ris. 7.6.2012, n. 55/E, l'Agenzia delle Entrate aveva precisato che, in caso di bonifico incompleto, tipicamente ove difettesse nella causale il riferimento alla norma di legge che consente la detrazione dell'importo nella misura del 36% - 41% - 50% - 65% (a seconda del periodo in cui la spesa è stata sostenuta), "la non completa compilazione del bonifico bancario/postale pregiudica, in maniera definitiva, il rispetto da parte delle banche e di Poste Italiane SPA dell'obbligo di operare la ritenuta disposta dall'art. 25 del DL n. 78 del 2010 all'atto dell'accredimento del pagamento", con conseguente decadenza dal diritto alla detrazione fiscale per il contribuente.

Il contribuente conservava tuttavia, a parere dell'Agenzia, la possibilità di "regolarizzare" il bonifico incompleto con la ripetizione del pagamento al beneficiario mediante un nuo-

vo bonifico recante i dati richiesti, in modo da consentire all'istituto di credito/Poste Italiane SPA di operare la ritenuta a titolo di acconto pari al 4% dell'importo versato dal committente (dal 1° gennaio 2015, la percentuale della ritenuta è stata elevata all'8%), con l'unica eventuale conseguenza di veder "slittare" la fruizione della detrazione all'anno successivo rispetto al "nuovo" sostenimento della spesa agevolata (in coerenza con il principio di cassa che regola la materia delle detrazioni fiscali). Con la circolare 18.11.2016, n. 43/E, l'Agenzia rivede il proprio precedente orientamento ed apre all'estensione del beneficio della detrazione anche ai casi di bonifico "incompleto", compilato in modo da non consentire alla banca/Poste Italiane SPA di operare la ritenuta a titolo di acconto, purché il beneficiario dell'accredito attesti, con dichiarazione sostitutiva, "di aver ricevuto le somme e di averle incluse nella contabilità dell'impresa ai fini della loro concorrenza alla corretta determinazione del suo reddito".

Tornando di recente sul tema, la circolare 7.4.2017, n. 8/E, definitivamente "assolve" gli errori formali di compilazione del bonifico bancario / postale da parte dei contribuenti, anche quando questi non consentono all'operatore intermediario di anticipare all'Erario una parte del prelievo da operarsi nei confronti di coloro a favore dei quali vengono accreditati compensi per la realizzazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio.

In maniera che appare condivisibile e coerente, l'Agenzia conferma che "la fruizione del beneficio fiscale non può escludersi qualora risulti comunque soddisfatta la finalità delle relative norme agevolative tese alla corretta tassazione del reddito nei casi di esecuzione di opere di ristrutturazione edilizia e riqualificazione energetica...a condizione che l'impresa attesti con una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che i corrispettivi accreditati in suo favore sono stati inclusi nella contabilità ai fini della loro concorrenza alla corretta determinazione del reddito d'impresa".

Pur costituendo il bonifico "parlante" condizione necessaria ai fini dell'accesso alle detrazioni statuite dalla richiamata norma agevolativa, quindi, gli eventuali errori nella sua compilazione non pregiudicano più in maniera definitiva la fruizione della detrazione.



BONUS ASILI NIDO: istruzioni operative

Sono disponibili le istruzioni operative per accedere alle agevolazioni previste dall'art. 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di Bilancio 2017) per il pagamento delle rette di frequenza di asili nido pubblici e privati e per l'assistenza, presso la propria abitazione, per i bambini affetti da gravi patologie croniche.

L'istituto erogatore di riferimento è l'INPS. Il bonus, che potrà essere richiesto per i bambini nati o adottati dal 1° gennaio 2016, ha un importo complessivo di **1.000 euro** annui e verrà erogato con cadenza mensile suddiviso in 11 rate da 90,91 euro. Per i bambini già iscritti al nido sarà riconosciuto l'intero importo spettante a partire dal 1° gennaio scorso, data di entrata in vigore delle norme che hanno introdotto il contributo. Il contributo mensile erogato dall'Istituto non potrà comunque eccedere la spesa sostenuta per il pagamento della singola retta.

In caso di domanda per il supporto domiciliare, la somma sarà invece versata dall'Inps in un'unica soluzione.

Il premio asilo nido non è cumulabile con la detrazione prevista dall'art. 2, comma 6, della legge 22 dicembre 2008 (detrazioni fiscali frequenza asili nido). L'INPS comunicherà pertanto tempestivamente all'Agenzia delle Entrate l'avvenuta erogazione.

Le domande potranno essere presentate, esclusivamente in via telematica, dal prossimo **17 luglio 2017** e fino al **31 dicembre 2017** dal genitore di un minore nato o adottato a decorrere dal 1° gennaio 2016, che sia in possesso dei seguenti requisiti (art.1 D.P.C.M.):

- Cittadinanza italiana, oppure di uno Stato dell'Unione Europea oppure, in caso di cittadino di Stato extracomunitario, permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni - Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), ovvero una delle carte di soggiorno per familiari extracomunitari di cittadini dell'Unione Europea previste dagli artt. 10 e 17 del D.Lgs. n.30/2007. Ai fini del presente beneficio ai cittadini italiani sono equiparati i cittadini stranieri aventi lo status di rifugiato politico o lo status di protezione sussidiaria (art. 27 del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251). I cittadini extracomunitari in possesso del permesso di soggiorno considerato valido ai fini del bonus autocertificano il possesso di tale titolo inserendone gli estremi nella domanda telematica (numero identificativo attestazione; autorità che lo ha rilasciata; data di rilascio; termine di validità). Le verifiche dei titoli di soggiorno sono effettuate dall'INPS

mediante accesso alle banche dati rese disponibili dal Ministero degli Interni e da altre Amministrazioni. All'esito di tali verifiche, la sede INPS territorialmente competente potrà richiedere l'esibizione del titolo di soggiorno qualora ciò si renda necessario per esigenze istruttorie;

- residenza in Italia;
- relativamente al solo beneficio di cui al comma 3) del citato DPCM (Contributo asilo nido) il richiedente è il genitore che sostiene l'onere del pagamento della retta;
- relativamente al solo beneficio di cui al comma 4) del citato DPCM (Contributo per forme di supporto presso la propria abitazione): il richiedente deve coabitare con il figlio ed avere dimora abituale nello stesso Comune (art. 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223).

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.

Si precisa che nell'istanza vengono autocertificati gli altri requisiti che danno titolo alla concessione del premio salvo che il beneficiario non sia tenuto a comprovare gli stessi sulla base di specifica documentazione.

In caso di adozioni o affidamenti preadottivi verrà presa in considerazione la data più favorevole tra il provvedimento di adozione e la data di ingresso in famiglia del minore, purché successivo al 1° gennaio 2016.

Nel caso in cui sia prevista la presenza di un legale rappresentante (es. se il genitore avente diritto è minorenne o incapace di agire) il PIN del richiedente viene fisicamente rilasciato al legale rappresentante, che effettuerà l'accesso al sistema con i dati identificativi del richiedente e procederà alla presentazione della domanda con i dati dello stesso

Presentazione della richiesta

- on line tramite i servizi telematici dell'Inps;
- tramite telefono chiamando il Contact Center Integrato dell'istituto al numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06.164.164 da rete mobile (con tariffazione a carico);
- rivolgendosi ad un Ente di Patronato.

Decadenza

Il richiedente deve confermare ad ogni mensilità che i requisiti sono invariati rispetto a quanto dichiarato nella domanda.

L'erogazione dell'assegno è interrotta in caso di perdita di uno dei requisiti di legge o di provvedimento negativo del giudice che determina il venir meno dell'affidamento preadottivo ai sensi dell'art. 25, co. 7, legge 184/1983.

PIERGIORGIO FRIZZERA
Organizzazione & Sistemi srl

RASSEGNA STAMPA: sintesi

Sicurezza sul lavoro, entro un anno le semplificazioni per gli studi professionali

Per effetto dell'entrata in vigore del "Jobs Act autonomi", il Governo avrà un anno di tempo per affidare agli Ordini professionali determinati atti pubblici, in un'ottica di semplificazione della macchina burocratica.

Sempre entro un anno, inoltre:

1. le Casse di previdenza dei professionisti potranno ottenere l'abilitazione a predisporre misure a vantaggio dei propri iscritti in situazioni di disagio economico;
2. dovranno essere introdotte norme finalizzate a ridurre gli adempimenti in materia di salute e sicurezza negli studi professionali.

(Il Sole 24 Ore, 14 giugno 2017, pag. 5)

La trascrizione del trasferimento immobiliare esige l'intervento del notaio

Un accordo di negoziazione assistita autenticato dall'avvocato che preveda anche il trasferimento tra i coniugi di un diritto reale immobiliare, non può essere trascritto nei registri immobiliari: lo ha stabilito la Corte di Appello di Trieste con l'ordinanza n. 57/2017.

Per i giudici di secondo grado, infatti, una corretta interpretazione degli artt. 5 e 6 del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modifiche dalla Legge 10 novembre 2014, n. 162 dovrebbe condurre alla conclusione che a tal fine occorre sempre l'intervento del notaio. (Il Sole 24 Ore, 9 giugno 2017, pag. 35)

Fatturazione elettronica, pronto lo standard di Assosoftware

Assosoftware - l'associazione che raggruppa la stragrande maggioranza delle imprese del settore - ha reso noto di aver messo a disposizione il documento tecnico del nuovo standard per la fatturazione elettronica.

Per le software house che sviluppano sistemi gestionali è quindi sufficiente, come ha sottolineato il presidente Bonfiglio Mariotti:

1. accedere al sito www.assosoftware.it;
2. sottoscrivere un apposito protocollo di intesa, per effetto del quale - tra l'altro - potrà essere pubblicato l'elenco delle imprese aderenti.

(Il Sole 24 Ore, 7 giugno 2017, pag. 34)

Falsa partenza per la ritenuta sugli affitti brevi

Per effetto dell'entrata in vigore della "manovrina" (D.L. 24 aprile 2017, n. 50) dal 1° giugno gli intermediari immobiliari sono tenuti ad operare la ritenuta nella misura del 21 per cento sugli affitti brevi incassati e versati ai locatori.

RASSEGNA STAMPA: sintesi

Si tratta però di una falsa partenza, in quanto ad oggi sono stati istituiti soltanto i codici tributo da utilizzare per il pagamento della tassa di soggiorno, mentre non c'è quello relativo alla ritenuta.

(Il Sole 24 Ore, 1 giugno 2017, pag. 32)

Nel 2018 il brevetto Ue

È prevista per i primi mesi del 2018 l'applicazione "provvisoria" del brevetto unitario europeo: il via libera è stato dato ieri dal Consiglio Competitività.

Ad oggi, dodici Paesi – tra i quali l'Italia – hanno già ratificato e depositato il testo, mentre in altri cinque (tra cui Germania e Gran Bretagna) vi è stato il voto favorevole dei rispettivi Parlamenti ma il testo non è ancora stato depositato.

Le controversie in materia saranno deferite alla Corte europea dei brevetti, che applicherà la normativa dell'Unione europea. In autunno partiranno i lavori organizzativi.

(Il Sole 24 Ore, 31 maggio 2017, pag. 8)

Per imprese e professionisti compensabili cartelle con crediti verso la Pa

Per tutto il 2017 imprese e professionisti che vantano crediti nei confronti della Pubblica amministrazione, potranno compensare con tali importi le cartelle esattoriali: lo prevede un emendamento alla "manovrina" di primavera (D.L. 24 aprile 2017, n. 50), nel testo approvato dalla commissione Bilancio della Camera.

Si deve però trattare – precisa la norma – di crediti non prescritti, liquidi ed esigibili, relativi a somministrazioni, forniture e servizi; inoltre, la somma iscritta a ruolo non può essere superiore al credito vantato. Seguirà un provvedimento attuativo.

(Il Sole 24 Ore, 30 maggio 2017, pag. 4)

Antiriciclaggio, nuovi obblighi in capo ai professionisti

Se da un lato la nuova disciplina sull'antiriciclaggio alleggerisce gli adempimenti in capo ai professionisti, dall'altro introduce alcuni nuovi obblighi.

È il caso ad esempio:

1. dell'obbligo di segnalazione di operazioni sospette: ai sensi dell'art. 35 del nuovo provvedimento, tale adempimento dovrà essere effettuato prima del compimento dell'operazione;
2. dell'identificazione del beneficiario effettivo in presenza di clienti diversi dalle persone fisiche: a differenza del sistema previgente, infatti, rilevano talune informazioni talvolta

CEDOLARE SECCA: locazione di durata inferiore ai 30 giorni



Con il sempre più diffuso utilizzo delle piattaforme digitali per la ricerca di alloggi nelle località di vacanza o di soggiorno (Airbnb, Booking, Subito.it,...), è stata avvertita l'esigenza da parte del Legislatore di sottoporre a disciplina una materia, quella delle locazioni brevi di immobili ad uso abitativo (ossia di durata inferiore a 30 giorni), non soggetta a registrazione obbligatoria con conseguente facile occultamento del corrispettivo al Fisco.

In tal senso, l'art. 4 del D.L. 50/2017 cd. "Manovra correttiva" ha introdotto la possibilità, per i contratti conclusi da persone fisiche, sia tramite intermediario professionale (agenzie di viaggio, Airbnb, Booking,...) che direttamente, di valersi del **regime della cedolare secca** di cui all'art. 3 del D. Lgs. 23/2011, con tassazione del reddito derivante dalla locazione del fabbricato con aliquota "flat" del 21%.

Al pari delle locazioni di durata superiore, l'imposta sostitutiva rappresenta una modalità di tassazione alternativa a quella ordinaria, rappresentata dall'assoggettamento ad Irpef e relative addizionali del reddito derivante dalla locazione e che sostituisce altresì le imposte indirette a cui sono soggetti i contratti di locazione (imposta di bollo e di registro).

La normativa in esame ha effetto a far data **dai contratti stipulati dal 1° giugno 2017**; nel corrispettivo si comprende anche la parte di compenso relativa alla fornitura di servizi accessori alla prestazione principale (messa a disposizione della biancheria, pulizia dei locali: cd. attività di bed and breakfast occasionale). Al fine di garantire un effettivo contrasto all'evasione fiscale, principale obiettivo della norma e reale portata innovativa della stessa, l'art. 4 del D.L. 50/2017 attribuisce **agli intermediari** (quali motori di ricerca specializzati o anche agenzie immobiliari) che intervengono nella stipula dei contratti di locazione breve la **funzione di sostituto d'imposta**, e pertanto:

1. sono tenuti alla **trasmissione dei dati dei contratti di locazione** stipulati loro tramite all'Agenzia delle Entrate;
2. qualora incassino direttamente i canoni pat-

tuiti versano il corrispettivo al locatore al netto di **una ritenuta alla fonte del 21%**. Tale ritenuta è da considerarsi operata a titolo di imposta sostitutiva ove il locatore persona fisica eserciti l'opzione per il regime della cedolare secca o **a titolo di acconto** se quest'ultimo non opti per il regime alternativo e si avvalga invece del regime ordinario.

3. entro il 31 marzo dell'anno successivo trasmettono al locatore la **certificazione delle somme erogate e delle ritenute operate**.

Riassumendo:

Ambito SOGGETTIVO: il regime può essere fruito esclusivamente da persone fisiche che non agiscono in regime d'impresa;

Ambito OGGETTIVO: contratti di locazione brevi (di durata non superiore a 30 giorni) di immobili ad uso abitativo (inclusa la quota parte di corrispettivo derivante dalla prestazione di servizi accessori, quali la fornitura della biancheria e la pulizia dei locali). L'unità immobiliare deve quindi essere inclusa nella categoria catastale A (escluso A/10) e deve essere locata per finalità abitative (non è possibile giovare del regime sostitutivo nell'ipotesi di A/2 locato ad uso ufficio e, in maniera conforme, di A/10 locato ad uso abitativo);

Adempimenti a carico dell'eventuale INTERMEDIARIO PROFESSIONALE: trasmissione all'Agenzia delle Entrate dei dati dei contratti conclusi avvalendosi della loro mediazione (sia diretta che attraverso la gestione dei noti portali on-line); nell'eventualità di un loro intervento anche nella fase di incasso del corrispettivo, sono tenuti ad operare una ritenuta del 21% (a titolo di imposta o di acconto), provvedere al relativo versamento ed alla sua certificazione;

Entrata in VIGORE: la presente normativa si applica a decorrere dai contratti conclusi successivamente alla data del 1° giugno 2017.

PAOLO DECAMINADA
LUCIANO IUNI
Studio Decaminada

QUADRO RW: indicazione dei conti correnti esteri

In presenza di conti correnti all'estero si è tenuti alla compilazione del quadro RW della dichiarazione di redditi.

Tale obbligo grava, oltre che sugli **intestatari** dei conti correnti, anche sui **delegati** al prelievo che ne hanno la **possibilità di movimentazione**: ogni soggetto interessato deve indicare l'intero importo del conto (mentre l'IVAFE è dovuta solo dagli intestatari del conto).

Sono invece **esclusi** dalla compilazione del quadro RW:

- coloro i quali hanno una mera delega ad operare sul conto in nome e per conto altrui (è il caso, ad esempio, degli amministratori di società che hanno delega ad operare su conti esteri);
- i frontalieri e i diplomatici (per i frontalieri l'esonero è limitato ai conti posseduti nello Stato dove svolgono l'attività lavorativa).

L'obbligo di monitoraggio non sussiste per i depositi e conti correnti bancari il cui **valore massimo complessivo raggiunto** nel corso del periodo d'imposta non sia superiore a 15.000 euro.

Al fine del calcolo di tale soglia vanno considerati **tutti** i conti (anche posseduti presso intermediari finanziari differenti), sommando i relativi importi: l'obbligo di compilazione scatta qualora, anche per un solo giorno, l'ammontare massimo nel corso del periodo di imposta ha superato i 15.000 euro.

In ogni caso **permane** l'obbligo di compilazione del quadro RW nel caso in cui si debba pagare l'IVAFE (nella misura fissa di 34 euro per ciascun conto): tale imposta non è dovuta nel caso in cui l'importo di tutti i conti e libretti detenuti presso il medesimo intermediario non superi la giacenza media annua di euro 5.000.

L'importo da indicare nel Quadro RW non è rappresentato dal saldo del conto al 31.12.2016, ma dalla **giacenza media annua** del conto.

In presenza di più conti detenuti presso il medesimo intermediario, va indicato:

- quale **valore iniziale**: il saldo di ciascun conto all'1.1.2016
- quale **valore finale**: la giacenza media annua complessiva di tali conti.

Gli intermediari finanziari dei Paesi aderenti ai c.d. "Common Reporting Standard" sono tenuti a comunicare all'Amministrazione finanziaria di appartenenza i saldi dei conti correnti intestati a soggetti residenti in Italia, i quali verranno poi comunicati telematicamente all'Agenzia delle Entrate, che a sua volta potrà verificare la corrispondenza tra i dati pervenuti dalle Amministrazioni finanziarie estere ed i dati indicati nei quadri RW presentati dai contribuenti.

ROBERTO BUGLISI
Servimprese S.R.L.

RASSEGNA STAMPA: sintesi

difficilmente reperibili;
3. delle novità relative agli organi di controllo.
(Il Sole 24 Ore, 27 maggio 2017, pag. 11)

Stop agli incentivi per le imprese che delocalizzano

Con una lettera indirizzata al segretario generale e a tutti i direttori generali del Ministero dello Sviluppo economico, il ministro Carlo Calenda, preso atto "delle sempre più frequenti ipotesi di delocalizzazione", chiede che vengano introdotte misure limitative nel caso in cui l'impresa operi una "riduzione del personale addetto alle attività beneficate o comunque a queste correlate".

Dovrebbe essere prevista, sostiene il ministro, anche la decadenza dai benefici concessi.
(Il Sole 24 Ore, 24 maggio 2017, pag. 2)

È nulla la delega "in bianco"

È da considerarsi nulla la delega di firma "in bianco", cioè priva del nome del funzionario delegato: in tal caso, infatti, il contribuente non è stato posto nelle condizioni di verificare la legittimità dei poteri del firmatario dell'avviso di accertamento: lo ha affermato la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 12960/2017, tornata ad occuparsi della questione della validità degli atti impositivi dell'Agenzia delle Entrate, sorta a seguito della sentenza n. 37/2015 della Corte Costituzionale. Per gli Ermellini, in particolare, ogniqualvolta la delega venga fatta ad un soggetto "incerto", dev'essere sanzionata con la dichiarazione di nullità.

(Il Sole 24 Ore, 24 maggio 2017, pag. 36)

Società di comodo, verifica annuale dei parametri

La verifica dei limiti imposti dalla legge ai fini della qualifica di "società di comodo", dev'essere effettuata per ogni periodo di imposta: lo ha affermato la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 12829/2017.

Per gli Ermellini, in particolare, lo status derivante dall'applicazione dei parametri introdotti dall'art. 30 della legge n. 724/1994, non può mai considerarsi permanente: occorre infatti un riscontro periodico della situazione.
(Il Sole 24 Ore, 23 maggio 2017, pag. 36)

Illegittimo l'avviso fondato sugli studi di settore se non considera le ragioni del contribuente

Per essere legittimo, l'avviso di accertamento fondato sugli studi di settore deve contenere proprie



RASSEGNA STAMPA: sintesi

osservazioni in merito agli elementi prodotti dal contribuente in sede di contraddittorio: lo ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza n. 12631/2017.

Per i giudici di legittimità, in particolare, le risultanze dell'applicazione di tale strumento di accertamento devono essere adeguate alla singola realtà, ragione per cui lo scostamento dai parametri non può da solo fondare e giustificare la pretesa impositiva.

(Il Sole 24 Ore, 20 maggio 2017, pag. 14)

Spese scolastiche e sportive forse nella precompilata 2018

Nella prossima dichiarazione precompilata potrebbero essere introdotti anche i dati sulle spese scolastiche e su quelle sostenute per le attività sportive dei figli: il problema maggiore – ora allo studio di Agenzia delle Entrate e Sogei – è rappresentato dal rischio di ottenere informazioni non altamente affidabili da parte di soggetti “non tutti perfettamente informatizzati, soprattutto le associazioni sportive”, come ha sottolineato Paolo Savini.

Sempre in tema di precompilata, gli addetti ai lavori hanno comunque ribadito che restano ampi margini di miglioramento.

(Il Sole 24 Ore, 18 maggio 2017, pag. 3)

Concordato preventivo, la Cassazione chiede al giudice un controllo severo

Dall'analisi della giurisprudenza di legittimità più recente, emerge come nell'ambito della verifica delle procedure di concordato preventivo al giudice sia chiesta un severo esame dell'attestazione di cui all'art. 161, terzo comma, della legge fallimentare. Tale attività dovrà concentrarsi principalmente su due differenti piani:

1. la professionalità e l'indipendenza dell'attestatore;
2. la completezza della relazione.

La Suprema Corte, in sostanza, si preoccupa di tutelare la posizione dei creditori, i quali devono essere messi nelle condizioni di conoscere la situazione obiettiva in cui versa la società.

(Il Sole 24 Ore, 17 maggio 2017, pag. 38)

Interessi di mora per tutte le partite Iva

Gli interessi si applicheranno anche alle transazioni commerciali intervenute tra lavoratori autonomi e imprese, tra lavoratori autonomi e pubbliche amministrazioni (di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165) nonché tra lavoratori autonomi.

È quanto prevede il “Jobs Act autonomi”, approvato nei giorni scorsi

SPLIT PAYMENT: lavoratori autonomi

Lo split payment è il versamento diretto da parte dei cessionari e/o committenti dell'Iva per cessioni di beni e prestazioni di servizi alle Pubbliche Amministrazioni. Dall'1 gennaio 2015, le pubbliche amministrazioni, in relazione agli acquisti di beni e servizi, devono pagare ai fornitori solo il corrispettivo, versando invece, direttamente all'erario, l'Iva esposta in fattura, ecco perché split payment. A prevedere lo split payment è stata la legge di stabilità per il 2015 (legge 23 dicembre 2014, n. 190 – art. 1, comma 629, lett. b). Il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 23 gennaio 2015 recante “Modalità e termini per il versamento dell'imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni” era attuativo delle disposizioni previste dalla Legge di Stabilità per il 2015 ed era stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2015. Allora il governo Renzi accettò l'esclusione dei professionisti dallo split payment. Ora, Il Decreto Legge n. 50/2017, contenente la manovra correttiva dei conti pubblici, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 2017, lo reintroduce a partire dal 1° Luglio 2017.

Il decreto Legge n. 50/2017 amplia la sfera applicativa sia per quanto riguarda i soggetti acquirenti di beni e servizi che per quanto riguarda i soggetti cedenti e prestatori di beni e servizi. Infatti i nuovi destinatari possono essere raggruppati in tre grandi sottoinsiemi: gli enti e le società definiti come appartenenti alla Pubblica Amministrazione (nuovo comma 1 dell'art. 17-ter del Dpr 633/72), le società controllate dalla Presidenza del Consiglio, dai Ministeri e dagli enti territoriali (nuovo comma 1-bis dell'art. 17-ter), le società quotate (lettera d dello stesso comma 1-bis). Entreranno quindi molti enti pubblici oggi esclusi, quali ad esempio tutti gli enti di ricerca, gli enti per il diritto allo studio, Consob, Sogei spa, Consip spa.

Per quanto riguarda invece, i cedenti e prestatori di beni e servizi, la novità deriva dall'abrogazione del comma 2 dell'art. 17-ter del Dpr 633/72, norma che oggi dispone che la disciplina dello split non trovi applicazione per le prestazioni di servizi assoggettate a ritenuta alla fonte: tra queste, la casistica maggiormente frequente è quella dei lavoratori autonomi esercenti arti e professioni, ma comprende anche le prestazioni di agenzia e di intermediazione, le cessioni di brevetti e tutte le altre fattispecie per le quali il Dpr 600/73 prevede l'obbligo, per il committente, di operare ritenuta a titolo d'imposta o di acconto ai fini Irpef o Ires.

Tutto ciò genererà sicuramente gettito per l'Era-

rio nel primo anno di entrata in funzione (come era stato nel 2015), ma occorre considerare che l'impatto sugli operatori sarà sicuramente pesante. Quanto sopra implica infatti tutta una serie di conseguenze, sicuramente negative in termini di gestione degli adempimenti e della liquidità, sul mondo delle professioni.

In primo luogo occorrerà adeguare le modalità di emissione delle fatture e della liquidazione dell'Iva: l'Iva continuerà ad essere esposta in fattura, ma non verrà incassata e dunque non genererà debito nei confronti dell'Erario; le fatture non saranno più emesse con Iva ad esigibilità immediata o differita, ma in regime di “scissione dei pagamenti”. Nel caso di fatture elettroniche trasmesse a mezzo Sdl dovrà essere compilato con “S” lo specifico campo; per le fatture cartacee, invece, dovrà essere esposta la dicitura “Operazione assoggettata a “split payment” con IVA non incassata dal cedente ex art. 17-ter del DPR 633/1972”. Solo i professionisti in regime forfettario o dei minimi non saranno toccati dal problema in quanto le loro fatture non recano addebito di Iva. Le conseguenze in termini di liquidità sono evidenti: l'incasso della fattura avverrà sempre al netto della ritenuta, ma anche al netto dell'Iva; contestualmente, per i professionisti che generano buona parte del proprio fatturato con enti e società destinatarie di split, si potranno determinare situazioni di credito Iva nei confronti dell'Erario. E' vero che l'art. 30 del Dpr 633/72 prevede la possibilità di richiesta di rimborso dell'Iva per i contribuenti che pongono in essere operazioni in split; parimenti, è possibile utilizzare la procedura della richiesta di rimborso o di compensazione trimestrale; si tratta però di adempimenti ulteriori e che, comunque, generano uno sfasamento temporale significativo nella fase di prima applicazione. Si fa inoltre presente che, pur a fronte del meccanismo dello split, il professionista rimane il debitore dell'imposta nei confronti dell'Erario: eventuali accertamenti, con il relativo recupero di Iva, derivanti ad esempio da errori di fatturazione (un'ipotesi potrebbe essere quella di errore sull'aliquota applicata), continueranno ad essere emessi nei confronti del professionista. L'applicazione dello Split Payment non determina infatti dei mutamenti in ordine al debitore dell'imposta, non si applica un'inversione del debitore dell'imposta come avviene per il reverse charge, si tratta solo di un diverso meccanismo di riscossione dell'IVA da parte dell'Erario.

Lo split payment è pensato per ridurre al minimo l'evasione fiscale ma toglie liquidità sia alle imprese che ai professionisti, i pagamenti nei

confronti dei quali sono perfettamente tracciati, essendo gravati dalla ritenuta d'acconto per le imposte dirette.

Con lo split payment, in pratica, verranno colpiti i professionisti come architetti, ingegneri, geometri, ma anche commercialisti, consulenti del lavoro e avvocati, che già, negli ultimi anni, a causa della generalizzata crisi economica e finanziaria, hanno visto calare il fatturato fino al 40%.

Il meccanismo dello split payment esteso ai liberi professionisti, di fatto raddoppia il prelievo sulle loro parcelle. In buona sostanza, su ogni parcella emessa dal professionista, viene prelevato il 42% del valore di ogni fattura (ritenuta d'acconto 20% + IVA del 22%). Senza contare poi il fatto che il tutto si va ad aggiungere all'altra novità, per tutti i contribuenti, per cui il limite al di sopra del quale i crediti di imposta possono essere usati in compensazione si riduce dagli attuali 15mila a 5mila euro.

Il vero obiettivo della manovra sembra piuttosto quello di migliorare i flussi finanziari della Pubblica Amministrazione. Per i professionisti che operano con la PA, invece, quello che si prospetta è un impatto sicuramente molto for-

te, perché il venir meno della liquidità generata dall'incasso dell'IVA sulle parcelle, oltre a creare disparità di trattamento, e quindi disuguaglianze, fra i professionisti che operano per gli enti pubblici e chi opera solo o prevalentemente con i privati, comporterà per loro il ricorso sempre crescente a fonti di finanziamento bancario, con aggravio di oneri e interessi.

Infine un piccolo esempio numerico:

IMPONIBILE	100,00
CONTRIBUTI CASSA 4%	4,00
I.V.A. 22%	22,88
TOTALE FATTURA	126,88
RIT. D'ACCONTO 20%	- 20,00
IVA a VS. carico ex art. 17-ter, D.P.R. n. 633/72	- 22,88
Netto da pagare	84,00

NICOLÒ LORENZO
Studio Moser

DETRAZIONE IVA: abbreviati i tempi

I contribuenti dovranno prestare maggior attenzione ai tempi di ricezione e registrazione delle fatture d'acquisto per non perdere il diritto alla detrazione dell'IVA.

Con la conversione in legge del DL 50/2017 viene confermata la riduzione dei termini per esercitare il diritto della detrazione dell'imposta assolta sui beni acquistati o importati e sui servizi acquistati nell'esercizio dell'attività d'impresa, arte o professione. Il decreto prevede la modifica dell'art. 19 del DPR 633/72 stabilendo che il diritto può essere esercitato, al più tardi, entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno in cui il diritto è sorto.

Con recenti modifiche (L. 190/2014 e DL 193/2016) è stata eliminata, a partire dall'anno d'imposta 2017, la possibilità di presentare la dichiarazione IVA annuale in forma unificata con la dichiarazione dei redditi ed è stato introdotto l'obbligo di presentare la dichiarazione IVA in forma autonoma entro il 30 aprile dell'anno successivo. Quindi per l'anno 2017 la dichiarazione IVA andrà presentata entro il 30 aprile 2018 e ciò ridurrà sensibilmente il tempo a disposizione per l'esercizio della detrazione IVA che quindi dovrà avvenire non oltre quattro mesi dalla fine del periodo di riferimento.

Un esempio banale ma concreto è d'aiuto. Se

Alfa vende merce a Beta nel mese di giugno 2017 emettendo fattura lo stesso giorno, Beta può esercitare il diritto alla detrazione entro e non oltre il 30 aprile 2018.

Il termine è stato ridotto di ben due anni rispetto a quello previsto dall'art. 19 attualmente vigente. Ciò comporterà sicuramente dei problemi ai contribuenti che dovranno porre molta attenzione nella verifica sul possesso della fattura per le operazioni avvenute nell'anno e poter così effettuare la registrazione nel registro degli acquisti anteriormente alla liquidazione periodica nella quale il diritto alla detrazione è esercitato e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno di ricezione della fattura.

Viene introdotta una disposizione transitoria (art. 2 co. 2-bis del DL 50/2017) secondo la quale le modifiche dei termini vengono applicate alle fatture e alle bollette doganali emesse dal 1 gennaio 2017 lasciando invariato il diritto alla detrazione già sorto prima dell'entrata in vigore del decreto; quindi per le fatture emesse nel 2015 e nel 2016 e non registrate dall'acquirente, restano valide le vecchie regole.

ROBERT SCHUSTER
Studio Zandonella Schuster

RASSEGNA STAMPA: sintesi

dal Parlamento ed ora in attesa di essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Al riguardo si consideri che l'obbligo di riconoscere gli interessi di mora - attualmente nella misura dell'8 per cento - si applica nei confronti di tutte le partite Iva, e quindi anche ai professionisti non iscritti ad alcun albo professionale.

(Il Sole 24 Ore, 13 maggio 2017, pag. 13)

Redditometro, il Fisco deve provare la disponibilità del denaro

Con l'ordinanza n. 11388/2017 la Corte di Cassazione ribadisce il principio secondo il quale ai fini dell'accertamento da redditemetro, il Fisco è tenuto a provare che il contribuente ha avuto la disponibilità di una determinata somma di denaro. Nell'occasione, infatti, gli Ermellini hanno ricordato che la norma, pur non chiedendo la prova del concreto utilizzo di tale somma per le spese oggetto dell'accertamento, prevede comunque che l'Ufficio fornisca alcune circostanze del fatto che ciò sia accaduto. Per effetto di tale pronuncia pare ormai definitivamente abbandonato il precedente orientamento di segno contrario.

(Il Sole 24 Ore, 10 maggio 2017, pag. 30)

Per i debiti fino a 1.000 euro termini "lunghi" per il fermo amministrativo

Per i debiti di importo non superiore a mille euro, l'agente della riscossione può avviare azioni cautelari - quali ad esempio il fermo amministrativo - soltanto trascorsi 120 giorni dall'invio, mediante posta ordinaria, di una comunicazione con il dettaglio delle somme dovute. Negli altri casi, occorre che siano decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella o 90 giorni dalla notifica dell'accertamento esecutivo e previa notifica dell'intimazione ad adempiere entro 30 giorni.

Si ricorda che il fermo amministrativo è il provvedimento riguardante un determinato veicolo e viene iscritto presso il Pra (Pubblico registro automobilistico) ai sensi dell'art.86 del D.P.R. n. 602/1973.

(Il Sole 24 Ore, 8 maggio 2017, pag. 4)

Nella riforma del leasing aumentano le tutele per imprese e clienti

"Per la prima volta vengono fissati gli elementi essenziali del contratto di leasing con l'introduzione di una specifica definizione e di una disciplina di legge": lo ha sottolineato il presidente di Assilea, Corrado Piazzalunga, all'indomani dell'approvazione del disegno di legge sulla concorrenza. Le novità comportano - ha aggiunto

RASSEGNA STAMPA: sintesi

il rappresentante della categoria - che la locazione finanziaria non venga più considerata un contratto atipico, disciplinato solo tra le parti, ma assuma "la natura di un contratto tipico".
(Il Sole 24 Ore, 5 maggio 2017, pag. 27)

Omessa dichiarazione, ai fini della verifica del limite rilevano anche i costi

Ai fini dell'imputazione per omessa presentazione della dichiarazione, in sede di verifica del superamento del limite previsto per legge occorre tener conto dei costi sostenuti per lo svolgimento dell'attività, non rilevando le risultanze dell'accertamento analitico-induttivo svolto dalla Guardia di Finanza: è quanto affermato dalla terza sezione penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 20897/2017. Secondo i giudici di legittimità, in particolare, ai fini della determinazione dell'imposta evasa è necessario mettere a confronto ricavi e costi di esercizio detraibili.
(Il Sole 24 Ore, 4 maggio 2017, pag. 38)

Imprese del gioco "soffocate" dal Fisco

Il settore del gioco è assoggettato ad una tassazione che ha raggiunto un livello molto preoccupante: lo hanno denunciato le imprese del settore in una nota congiunta firmata da Guglielmo Angelozzi (Presidente di Acadi) e Stefano Zapparoni (Presidente di Sistema Gioco Italia). I rappresentanti della categoria sottolineano in particolare che per effetto dell'aumento delle aliquote disposto dalla "manovrina" (D.L. 24 aprile 1917, n. 50) "siamo al 52,5 per cento per le Videolottery (Vli) e al 64,3 per cento per le new slot (Awp), contro il 22 per cento della Germania, il 38 per cento della Spagna e il 25 per cento nel Regno Unito". Ne deriva il rischio concreto che numerose aziende debbano chiudere.
(Il Sole 24 Ore, 29 aprile 2017, pag. 9)

In arrivo i nuovi "Indici di affidabilità fiscale"

I nuovi Isa (Indici di affidabilità fiscale), destinati a sostituire gli studi di settore, potrebbero essere introdotti già in sede di conversione della "manovrina" (D.L. 24 aprile 2017, n. 50). Come spiegato dal presidente della Commissione Finanze della Camera, Maurizio Bernardo, l'obiettivo della riforma è di realizzare "un sistema di premialità legato al posizionamento del contribuente rispetto all'indice e che prevede l'esonerazione da alcuni adempimenti e l'esclusione dagli accertamenti sulle presunzioni semplici
(Il Sole 24 Ore, 28 aprile 2017, pag. 37)

PIERGIORGIO FRIZZERA
Organizzazione & Sistemi srl

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA: contributi provinciali

Anche quest'anno è stato rinnovato il bando relativo ai contributi per le riqualificazioni energetiche e le ristrutturazioni con il quale la Provincia assume a proprio carico gli oneri degli interessi derivanti dall'anticipazione delle detrazioni d'imposta, previste dalle disposizioni statali, per le spese relative agli interventi di recupero edilizio e di riqualificazione energetica. Saranno ammesse a contributo le domande secondo l'ordine cronologico di presentazione.

Chi può presentare domanda

Possono presentare la domanda di contributo le persone fisiche che intendono effettuare sulle proprie abitazioni degli interventi di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica destinati alle detrazioni d'imposta statali. Sono ammissibili a contributo solo le persone fisiche proprietarie e non anche gli usufruttuari o i comodatari. Può inoltre presentare domanda, congiuntamente al proprietario, anche il coniuge e/o convivente, ancorché non proprietario.

Interventi ammessi

Sono ammissibili a contributo interventi di recupero e/o di riqualificazione energetica su unità immobiliari rientranti nelle categorie catastali ad uso abitativo da A/2 ad A/7. Questi interventi di ristrutturazione e/o di riqualificazione energetica possono includere anche le pertinenze degli edifici nella misura massima di due unità. Per relative pertinenze s'intendono i fabbricati classificati nelle categorie catastali C/2 (cantine, soffitte, magazzini), C6 (autorimesse, rimesse, scuderie) e C/7 (tettoie chiuse o aperte). Sono inoltre ammessi a contributo interventi su unità immobiliari di categoria catastale C/2 e C/6, purché finalizzati alla trasformazione delle medesime in unità immobiliari ad uso abitativo rientranti nelle categorie catastali da A/2 a A/7.

Come funziona

Questa iniziativa consente di anticipare in termini di liquidità le detrazioni d'imposta statali relative a interventi di recupero e di riqualificazione energetica. L'anticipazione è garantita mediante la stipulazione, da parte della persona ammessa a contributo, di un contratto di mutuo avente delle particolari caratteristiche imposte dalla Provincia alle banche convenzionate: durata decennale, piano di ammortamento italiano (quota capitale costante), tasso fisso in una misura massima predefinita e assenza di commissioni e oneri aggiuntivi a carico del mutuatario. La persona che stipulerà il mutuo dovrà poi rimborsarlo alla banca mediante dieci rate annuali. Nel contempo la medesima persona riceverà dalla Provincia dieci rate annuali di contributo a copertura degli interessi del mutuo. Il contributo

complessivo provinciale corrisponderà al totale degli interessi pagati dalla persona alla banca.

Limiti e soglia minima

Si ricorda che anche per il 2017 la detrazione fiscale statale è ammessa sul 50% delle spese sostenute in caso di interventi di ristrutturazione edilizia con il limite massimo di detrazione pari a 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare e del 65% in caso di riqualificazione energetica con i limiti massimi di detrazione di 100.000, 60.000 e 30.000 euro a seconda della tipologia di intervento.

Per ottenere il contributo è prevista una soglia minima di spesa pari a 20.000 euro. Sono ammesse anche le spese eventualmente già sostenute a far data dal primo gennaio 2017. È inoltre necessario stipulare un contratto di mutuo per almeno 10.000 euro.

Domande

Le domande di contributo potranno essere presentate a partire dal 18 aprile e fino al 30 novembre 2017 da parte di persone residenti in Trentino e proprietarie dell'edificio sito sul territorio provinciale che sarà destinatario degli interventi di recupero e/o riqualificazione energetica.

Le domande devono essere presentate con una delle seguenti modalità:

- consegna a mano presso l'Ufficio politiche della casa della Provincia o presso gli sportelli di assistenza e di informazione al pubblico della Provincia Autonoma di Trento decentrati sul territorio. Per gli orari di apertura degli sportelli decentrati della Provincia si rinvia alla tabella pubblicata nel sito http://www.provincia.tn.it/contributo_ristrutturazione_casa
- a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.
- tramite posta elettronica (certificata o semplice) alla casella serv.autonomielocali@pec.provincia.tn.it. Limitatamente al caso in cui le domande siano presentate da un professionista è necessario l'invio tramite una casella di posta elettronica certificata.

Saranno ammesse a contributo le domande secondo l'ordine cronologico di presentazione.

Per ottenere definitivamente il contributo, il privato dovrà poi presentare entro un anno dall'ammissione al contributo, copia del contratto di mutuo e una rendicontazione da prodursi attraverso un apposito modulo.

Informazioni

Ufficio edilizia abitativa della Provincia autonoma di Trento, telefono 0461 - 495022
email serv.autonomielocali@provincia.tn.it

FILIPPO PALLAORO
Studio Degasperini Martinelli